

N. \_\_\_\_\_ SENT. N. \_\_\_\_\_ Cron.  
N. \_\_\_\_\_ Rep. N. \_\_\_\_\_ R.G.

1/20  
1/20  
1/19



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di \_\_\_\_\_ ha pronunciato la  
seguinte

**S E N T E N Z A**

Nella causa civile iscritta al n. \_\_\_\_\_ del Ruolo Generale Affari  
Contenziosi dell'anno 2019

**TRA**

\_\_\_\_\_ rappresentato  
e difeso dagli Avv. \_\_\_\_\_ e con domicilio eletto presso  
e nello Studio del suo Avvocato in \_\_\_\_\_  
attore

**E**

WIND TRE SPA. in persona del legale rappresentante, rappresentata e  
difesa dall'Avv.to \_\_\_\_\_ e con domicilio eletto presso il suo  
Studio in \_\_\_\_\_ );  
convenuta

## Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig.  conveniva in giudizio la Windtre Spa, per ivi sentirla condannare al pagamento della somma di € 600,00 a titolo di risarcimento dei danni contrattuali e/o extracontrattuali oltre allo storno delle somme indebitamente fatturate, invocando la responsabilità ex art 1218 cc per la disattivazione di servizi relativi alla propria utenza telefonica e ciò per il periodo Settembre -12 ottobre 2018.

Con vittoria di spese di giudizio e distrazione.

Si costituiva in giudizio la Windtre la quale eccepiva la improcedibilità della domanda per mancata corrispondenza tra quanto oggetto della conciliazione e quanto richiesto con la domanda giudiziale; nel merito contestava la domanda per aver tempestivamente provveduto al ripristino della linea in data 26.09.18 riconoscendo una indennità di € 3,05; e concludeva per il rigetto della domanda.

La domanda è procedibile oltre che fondata e dunque va accolta per quanto di ragione.

In via preliminare va respinta l'eccezione di improcedibilità della domanda attesa l'evidente corrispondenza tra la domanda proposta in sede conciliativa ed il *petitum* del presente giudizio, ovvero il distacco della utenza telefonica.

Nel merito, l'istante ha richiesto l'accertamento dell'inadempimento da parte della convenuta, dell'obbligazione della fornitura dei servizi di telefonia per cui vi è contratto, a seguito dell'interruzione immotivata e non preavvisata a far data dai primi giorni di settembre 2018 e sino al 12 ottobre 2018, con la conseguente condanna della convenuta Società all'indennizzo per la disattivazione, al risarcimento del danno oltre allo storno delle fatture emesse in detto periodo.

La  nota  
tra  ione  
de  anze  
ha  teste  
ha  ome

A

so  
lin  
ap  
10  
ott  
Di  
ov  
rip  
all  
pro  
cui  
ter  
Per  
l'ir  
cor  
cor  
est  
ass  
Per  
ille  
cor  
Da  
all  
qua  
ser  
cor  
far  
Inv  
che  
nor  
con  
Per  
ex

della  
cui,  
el 12-  
enuta  
sunto  
alla  
i cui  
quale  
; per  
zo il  
voca  
tolo-  
della  
fatto  
non  
ultata  
mento  
tente  
1, il  
più  
viso,  
ne, a  
vato  
aque  
nulla  
izzo  
non

rimborsotelefonico.it

risultando provato l'ulteriore periodo come computato dall'attore e

rite  
ott  
Ul  
anc  
del  
Per  
Par

12  
ati,  
one  
Sig

Le spese seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace, Dr.ssa [redacted], definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [redacted] contro Windtre, in persona del legale rappr.te p.t., sulle conclusioni delle parti, così dispone:

- Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la Windtre spa in persona del legale rappr.te p.t., al pagamento in favore di [redacted] della complessiva somma di € 127,50, oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda al soddisfo.
- Condanna la Windtre Spa, in persona del legale rappr.te p.t., al pagamento delle competenze di giudizio che si liquida in € 300,00 oltre accessori di Legge e rimborso forfettario del 15% da distrarsi pro-quota-in favore degli Avvocati antistatari

La sentenza è esecutiva come per Legge

[redacted] 15\01\2020



Il Giudice di Pace  
Dott.ssa [redacted]

Prodotto in Cancelleria

**16 GEN. 2020**

Il Cancelliere

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
DOTT. M. [redacted]